

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER SPESE DI ALLOGGIO IN STUDENTATI

PER UNIVERSITARI

FIGLI DI ISCRITTI ALLA CASSA

(Art.10 lett. d del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)

N. 17/2025

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10 lett. d) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2025, indice per l'anno 2025 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 2.000.000,00, per alloggi nelle residenze universitarie per studenti universitari figli di iscritti alla Cassa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è esclusa la mera locazione di appartamenti.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.

Art. 3 - Importo

Il contributo è pari al 25% della spesa complessiva, al netto dell'IVA, sostenuta entro il 31 luglio 2025, per la frequenza di studentati (alloggi nelle residenze universitarie) da parte dei figli di iscritti alla Cassa che siano studenti universitari, con riferimento all'anno accademico 2024/2025.

Non sono erogabili contributi di importo inferiore a € 1.000,00 o superiore a € 2.500,00 per ciascun figlio.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla stessa, e comunque da data non antecedente al 1975, e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- c) avere uno o più figli iscritti, nell'anno accademico 2024/2025, ad Università o istituti equiparati che non si trovino oltre il primo anno fuori corso e che siano residenti in un Comune diverso dalla sede Universitaria frequentata;
- d) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2025;
- e) non avere percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 16 ottobre 2025 e sino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2025, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) copia della fattura quietanzata e/o ricevuta di pagamento relativa alla spesa per l'alloggio in studentati da parte di uno o più figli studenti universitari, con riferimento all'anno accademico 2024/2025, avente data antecedente al 31 luglio 2025, intestata al richiedente o al proprio figlio;
- b) certificazione piano di studi generale, suddivisa per ciascun anno accademico;
- c) attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa,

senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;
d) certificato di residenza del figlio/a studente universitario.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale al valore ISEE.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, valore ISEE e data di nascita del beneficiario.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Publicato il 10 aprile 2025